COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati (2410);

ALESI: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964 n. 433 (2216)

ROBERTI e CRUCIANI: Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile (1096) 377

PRESIDENTE 377, 378, 379, 380, 381

CRUCIANI 378, 382

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 378, 379, 380, 381

MAZZONI 378, 379, 381

SULOTTO 379

BIANCHI FORTUNATO 380

GITTI 381

DE MARZI FERNANDO 382

Votazione segreta:

PRESIDENTE 383

La seduta comincia alle 10,45.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati (2410); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Alesi: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433 (2216); e Roberti e Cruciani: Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile (1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2410, concernente la proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché la proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, della proposta di legge n. 2216, di iniziativa del deputato Alesi, riguardante le modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 17 ottobre 1961, n. 1038 e 23 giugno 1964, n. 1433. A tali provvedimenti è stata abbinata anche, per la seduta odierna, la proposta di legge n. 1096, d'iniziativa dei deputati Roberti e Cruciani, concernente la estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2410, scelto come testo base passando

ad esaminare l'articolo aggiuntivo 6-*ter* proposto dai deputati Sulotto, Tognoni, Rossinovich, Venturoli e Mazzoni, articolo che, in caso di approvazione, diventerebbe – in sede di coordinamento – il penultimo dell'intero testo del disegno di legge, prima cioè dell'articolo relativo alla data di entrata in vigore della legge.

Come avevo avvertito nella seduta di ieri, e come già ho detto in relazione all'articolo aggiuntivo in questione, è stata posta all'ordine del giorno della seduta odierna la proposta di legge n. 1096 dei deputati Roberti e Cruciani, che attiene ad analoga materia. Anche nei confronti di questa iniziativa legislativa, si deve considerare testo base il disegno di legge n. 2410.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo:

« L'importo degli assegni familiari, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, modificato dalla legge 23 giugno 1964, n. 433, viene variato ogni sei mesi, in relazione al costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile, su proposta del comitato speciale per gli assegni familiari con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

CRUCIANI. Dal momento che è stata posta all'ordine del giorno la proposta di legge a firma del collega Roberti, sarebbe mio desiderio avere almeno la possibilità di illustrarla. Già da ieri era stato deciso che tale proposta di legge sarebbe stata inclusa nell'ordine del giorno della seduta odierna, ed anche il Relatore è stato messo in grado di prenderne visione.

PRESIDENTE. Come avevo preannunciato ieri, abbiamo incluso nell'ordine del giorno della seduta di oggi la proposta di legge n. 1096 recante la firma degli onorevoli Cruciani e Roberti, ma ora sarei incerto sulla questione formale dell'abbinamento e dell'assorbimento, una volta che venisse approvato o respinto l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Sulotto ed altri. Questa mia incertezza è originata da alcune considerazioni: mentre l'articolo dell'onorevole Sulotto propone la variazione ogni sei mesi in relazione al costo della vita calcolato dall'ISTAT, la proposta dell'onorevole Cruciani mira invece ad una rivalutazione dell'importo degli assegni familiari, e ad una variazione trimestrale in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fare una domanda. Nell'articolo 1 del disegno di legge scelto come testo base si parla unicamente di proroga dei massimali, e tale proroga nel caso della discussione è stata stabilita fino al 31 marzo 1965; ebbene, è proponibile in questa sede un qualsiasi emendamento che modifichi la disciplina degli assegni familiari? Può darsi di sì; però vorrei pregare gli onorevoli componenti la Commissione affinché tutto ciò che modifica la disciplina degli assegni familiari – salvo la questione dei massimali – sia fatto oggetto di un altro provvedimento, in altra sede ed in altro tempo.

PRESIDENTE. Il Governo fa una eccezione di inammissibilità in merito all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sulotto.

MAZZONI. Onorevole Presidente, credo che in questo caso il Regolamento della Camera sia sufficientemente chiaro, in quanto all'articolo 133 prevede che, quando una proposta di legge è identica o verte su materia identica ad un'altra, ed entrambe sono inerenti ad una questione all'ordine del giorno, si abbinano.

Ora è evidente che, quando parliamo di assegni familiari, nessuno può sollevare obiezioni a che venga presentata una richiesta di modifica anche di una parte del meccanismo ad essi inerente, in modo da escluderne la discussione; perché se noi introducessimo un concetto simile a quello che sembra il Governo voglia stabilire, si introdurrebbe un principio inteso ad impedire l'abbinamento.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Mazzoni che il Sottosegretario Calvi non fa questione di abbinamento, bensì di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo. L'abbinamento della proposta di legge n. 1096 Roberti e Cruciani agli argomenti all'ordine del giorno in tanto può avvenire, in quanto l'articolo aggiuntivo del vostro gruppo sia ritenuto ammissibile.

Il rappresentante del Governo parla di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo, perché mentre il disegno di legge verte sulla materia dei massimali retributivi, sui quali va calcolato il contributo dovuto alla Cassa assegni familiari, l'articolo aggiuntivo riguarda la misura degli assegni familiari. Sono – come si vede – due concetti distinti.

Prego l'onorevole Mazzoni di voler precisare se è favorevole o contrario alla proposta del Governo di limitare la portata della legge che stiamo discutendo alla proroga dei massimali, rinviando ad un secondo tempo e ad altra iniziativa legislativa la questione della applicazione della scala mobile ai fini della determinazione della misura degli assegni familiari.

MAZZONI. Mi sembra che, in fondo, non vi siano contraddizioni circa l'abbinamento e la possibilità di ammissibilità di un emendamento, in quanto credo che il Parlamento sia sovrano e libero di operare, ogni e qualsiasi eventuale modificazione dell'oggetto che è in discussione davanti al legislatore. Nel caso specifico stiamo discutendo di disposizioni riguardanti la materia degli assegni familiari; nel disegno di legge oltre alla proroga dei massimali vi sono disposizioni che prorogano per questa o quella categoria i trattamenti particolari di integrazione e di disoccupazione, che comprendono anche gli assegni familiari; e non mi sembra assolutamente sostenibile una preclusione al nostro articolo aggiuntivo.

Non solo, ma mi sembra che – anche se ciò non è avvenuto in modo formale – già ieri il problema sia stato risolto in questo senso, in quanto la discussione e l'eventuale approvazione dell'emendamento sono state rinviate ad oggi per una esigenza – diciamo così – di lavoro e non perché fossero state sollevate obiezioni di ammissibilità.

E poiché non mi pare che si possa decidere un giorno in un senso e il giorno successivo nel senso opposto, ritengo che non si possa evitare la discussione e la messa in votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni sa che il Presidente ha la facoltà di negare la votazione di un emendamento, o anche di un ordine del giorno, quando li giudichi estranei alla discussione, salvo che, insistendo l'interessato, non ritenga opportuno consultare la Commissione.

SULOTTO. Vorrei pregare il Governo di ritirare la sua pregiudiziale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La mia eccezione è stata sollevata in forma bonaria, e non preclusiva. Se volete, potete pure votare l'emendamento.

SULOTTO. Vorrei pregare il Governo di non porre questa domanda alla Commissione per poi costringere il Presidente a decidere sull'ammissibilità. A mio giudizio il problema può essere risolto: è vero che siamo di fronte ad un disegno di legge il cui articolo 1 tratta della proroga dei massimali; ma è anche vero che nel contesto del disegno di legge vi è anche una disposizione sulla utilizzazione dell'avanzo della gestione assegni familiari, ad esempio nei confronti della Cassa integrazione guadagni; e c'era anche nel testo originale una norma, che è stata soppressa, di utilizzare parte di quell'avanzo da parte della Gescal.

Il mio emendamento si propone in fondo di utilizzare l'attivo della Cassa assegni familiari in via diretta, per il miglioramento degli assegni familiari; quindi è pertinente con il disegno di legge. Vorrei pregare quindi il Presidente di superare questa difficoltà pregiudiziale e di far votare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. La questione è molto discutibile, sia che si voglia consentire che la discussione si dilati a qualsiasi norma relativa agli assegni familiari, sia che si voglia restringerla invece a quello che è l'oggetto del disegno di legge.

D'altra parte il Governo non insiste sulla sua pregiudiziale, che poi non era neppure tale ma rappresentava un semplice interrogativo posto al Presidente.

Rimane quindi stabilito che si proceda alla votazione dell'articolo aggiuntivo dei deputati Mazzoni ed altri e, contestualmente, all'abbinamento della proposta di legge n. 1096, d'iniziativa degli onorevoli Roberti e Cruciani, concernente l'estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile, il cui articolo base – articolo 2 – coincide sostanzialmente con l'articolo aggiuntivo, e del quale seguirà le sorti.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, al quale si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli ordini del giorno. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Guerrini, Gitti e Scalia.

« La XIII Commissione Lavoro della Camera dei deputati, approvando il disegno di legge n. 2410, tenendo conto della necessità di rivedere il sistema dei massimali per gli assegni familiari rendendolo più aderente ai voti ripetutamente espressi dalla Commissione Lavoro

impegna il Governo

– sentite le organizzazioni sindacali – a presentare entro la fine gennaio 1966 un disegno di legge che riordini la materia, rivedendo nel tempo in aumento la misura del massimale, fino a giungere alla abolizione, e riducendo proporzionalmente le aliquote contributive così da distribuire in modo più perequato il carico tra i vari settori produttivi ».

Qual'è l'opinione del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Guerrini, Gitti e Scalìa.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo ordine del giorno, a firma dell'onorevole Bianchi Fortunato. Ne do lettura.

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale approvando il disegno di legge numero 2410

ritenendo

che la Cassa integrazione guadagni debba assumere gli oneri derivanti dalla maturazione dei ratei di gratifica natalizia e ferie da parte dei lavoratori sospesi e beneficiari del trattamento previsto dalla legge 23 giugno 1964, n. 433

invita il Governo

a prendere le iniziative opportune affinché le prestazioni di integrazione salariale siano corrispondenti al criterio sopra precisato ».

Qual'è il parere del Governo sull'ordine del giorno dell'onorevole Bianchi?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è disposto ad accettare l'ordine del giorno con riserva, per motivi – direi – anche sindacali.

Noi conosciamo a fondo le cause del contrasto tra datori di lavoro e lavoratori in questa materia, e cioè chi debba pagare i ratei di gratifica natalizia e di ferie. Per la gratifica natalizia mi pare che già provveda la Cassa integrazione guadagni, ma non altrettanto per le ferie; l'operaio cioè riceve le integrazioni dalla Cassa per il mancato lavoro, ma il pagamento viene sospeso nel periodo delle ferie collettive. Il problema del pagamento di quest'ultime sorgerebbe, specialmente, quando l'operaio fosse assistito dalla Cassa integrazione guadagni per l'intero periodo di un anno.

È un problema che esula dalle dirette competenze del Governo per trasferirsi in quello degli organi gestori della Cassa, ove sono rappresentate le organizzazioni sindacali, ed anzi non è limitato all'applicazione delle norme circa l'integrazione salariale, ma concerne in generale la questione relativa a chi spetti pagare le ferie quando il lavoratore non percepisce la paga per malattia o per disoccupazione.

Concludendo, il Governo accetta con riserva l'ordine del giorno, perché accettandolo in pieno si darebbe una risposta ad un problema sindacale tuttora insoluto.

BIANCHI FORTUNATO. Il mio ordine del giorno pone l'accento e richiama l'attenzione del Governo e della Commissione essenzialmente su una questione che concerne i lavoratori sospesi dal lavoro.

Temo che, per la diatriba tra gli organi e gli enti, tra imprenditori ed organismi sindacali, e tra questi e gli organi di gestione, i lavoratori siano privati anche di quella quota di ferie che hanno maturato, aumentando così lo stato di disagio.

Per quanto concerne la precisazione del Sottosegretario, ossia che – di fatto – attraverso un criterio adottato dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni, la Cassa s'è assunta il carico della gratifica natalizia, ritengo che le cose di fatto stiano così; ma faccio osservare che trattandosi di criteri di un organo meramente amministrativo, tali criteri dall'oggi al domani possono anche essere variati, magari in ordine all'andamento della gestione della Cassa integrazione guadagni.

Il problema si è posto comunque in evidenza con l'applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, ed ora con la sua proroga, dato che, secondo le norme antecedenti, i periodi di sospensione indennizzati non potevano superare i tre mesi.

L'intervento della Cassa integrazione guadagni per un intero anno di sospensione, a mio avviso, dovrebbe valere anche per i ratei di ferie maturati durante tale periodo. Si tratta di far sì che, proprio per gli scopi di questa particolare gestione, si cerchi di migliorare una retribuzione incompleta e del tutto inadeguata alle esigenze ed alle necessità dei lavoratori.

Ecco i motivi per i quali ritengo valido il mio ordine del giorno; lo propongo all'attenzione della Commissione, e faccio voti affinché il Governo, mediante contatti anche con gli organismi sindacali, veda di accelerare la soluzione di questa vertenza sul piano di una scelta obiettiva. Dobbiamo agire in modo che, innanzitutto, coloro che sono i primi soggetti interessati, cioè i lavoratori, non vedano peggiorata la propria situazione per effetto dell'attuale controversia, e non vedano aumentare il loro disagio a causa della mancata corresponsione, a carico di X o di Y, di queste particolari prestazioni.

Insisto pertanto sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Bianchi Fortunato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gitti, De Marzi Fernando, Borra e Colombo Vittorino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera nell'approvare il disegno

di legge n. 2410, relativo alla proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari nonché la proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati,

invita il Governo

a rivedere le norme che stabiliscono il diritto al sussidio di disoccupazione per i lavoratori agricoli per adeguarle a quelle del sussidio di disoccupazione dei lavoratori delle altre categorie ».

Qual'è il parere del Governo sull'ordine del giorno ?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Insistono i presentatori sulla votazione dell'ordine del giorno che il Governo accetta come raccomandazione ?

GITTI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Di norma ciò sarebbe dovuto avvenire nell'ultimo articolo del disegno di legge, ma la presentazione di alcuni articoli aggiuntivi, non l'ha consentito. Credo che in via eccezionale si possa consentire alla richiesta.

MAZZONI. Onorevole Presidente, noi riteniamo necessario spiegare i motivi per cui esprimeremo un voto contrario. Il disegno di legge che la Commissione si accinge a votare consta di due parti che a nostro parere sono state accorpate per esercitare un ricatto nei confronti della stessa Commissione, affievolendo i motivi dell'atteggiamento negativo – unanimemente espresso da ogni parte – nei confronti della proroga dei massimali contributivi degli assegni familiari.

Votiamo quindi contro la legge oggi al nostro esame perché essa contiene tutta una parte la quale rappresenta, non solo una violazione dei riveduti e reiterati impegni che di fronte a noi e di fronte alle forze economiche produttive e dei lavoratori erano stati assunti, ma anche una situazione assurda, che danneggia le minori imprese. Essendo inoltre le minori imprese quelle che in proporzione al fatturato operano un più largo assorbimento della mano d'opera, temiamo anche che il tutto si risolva in un danno per la stessa politica di dilatazione dell'occupazione.

Inoltre anche per la seconda parte del disegno di legge riguardante aspetti, nei confronti dei quali non possiamo che esprimere la nostra posizione favorevole, osserviamo che una serie di emendamenti da noi proposti e che miravano a stabilizzare una conquista dei lavoratori in regime di integrazione e dei lavoratori disoccupati, sono stati inspiegabilmente respinti, anche se poi il Governo necessariamente prosegue ad avvalersi di successive proroghe perché nessuno pensa di voler abolire queste migliori condizioni raggiunte. Inoltre riteniamo che il problema degli assegni familiari debba essere affrontato nella sua complessità e debba essere modificato in rispondenza a criteri moderni.

Per queste ragioni avevamo sostenuto la necessità di operare anche periodici adeguamenti della misura degli assegni familiari, che ormai si sono affermati nel diritto positivo italiano per tutti gli altri istituti salariali e previdenziali. Ormai siamo riusciti ad ottenere un adeguamento temporaneo per le prestazioni infortunistiche; siamo riusciti ad ottenerlo per le pensioni; ed essendo gli assegni familiari da considerare come una prestazione salariale o previdenziale, nell'un caso e nell'altro la opportunità di operare questo adeguamento si rende indispensabile.

Il motivo essenziale, però, che ci spinge a votare contro la legge, risulta dalla stessa discussione svolta in Commissione. Praticamente da molte parti si è espresso il disagio, il rammarico per questa rinnovata decisione del Governo di proroga dei massimali. E poiché non riteniamo che sia una cosa democraticamente vantaggiosa, e direi anche, personalmente, importante – per una questione di logica e di coerenza (poiché ad ogni passo ci viene espresso disagio e disappunto) – noi non possiamo che votare contro, proprio per corrispondere all'opinione predominante la quale ha in definitiva riconosciuto l'opportunità di operare i cambiamenti da noi proposti al disegno di legge. Cambiamenti i quali avrebbero potuto facilmente essere operati se ci fosse stata una volontà politica adeguata, e se non si fosse voluto appoggiare lo orientamento del Governo, ancora una volta disposto a sostenere i principali gruppi economici italiani e stranieri, i quali soli ottengono dei vantaggi dalla proroga dei massimali.

Riteniamo altresì che avremmo potuto operare queste modificazioni, perché la preparazione della nostra Commissione era sufficientemente avvenuta sul piano tecnico. Le preoccupazioni, pseudo tecniche sollevate, non avevano assolutamente ragione d'essere in quanto da anni il Parlamento ha sempre saputo responsabilmente prendere le decisioni neces-

sarie attraverso la competenza particolare dei suoi membri più qualificati.

Per questo votiamo contro, impegnandoci tuttavia di fronte alla Commissione di portare avanti le soluzioni più idonee passando attraverso l'iniziativa parlamentare, poiché, dopo che sono stati assunti da parte del Governo precisi impegni, vi è stata poi una stridente inadempienza, che non ci dà più alcuna garanzia per il futuro. Presenteremo delle proposte precise, tenendo conto che fra nove mesi, se questa legge dovesse essere approvata, scadrà quest'ultima proroga; dobbiamo pertanto arrivare in tempo utile per eliminare situazioni di stridente squilibrio nel campo sociale ed economico, attraverso anche le modificazioni di questo istituto e delle sue prestazioni.

DE MARZI FERNANDO. Nel dichiarare il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, colgo l'occasione per chiarire la portata della norma che ieri abbiamo introdotto all'articolo 1 in favore degli artigiani.

A questo punto sarà bene chiarire le differenze fra le disposizioni del decreto ministeriale del 1948 e quelle della legge n. 860 del 1956. Per il primo l'identificazione dell'azienda artigiana già non ubbidiva a limitazioni di personale, nel caso di artigianato artistico. Quindi la norma estensiva che abbiamo introdotto all'articolo 1 interessa soprattutto le altre due categorie artigianali, quelle cioè che eseguono lavori anche con attrezzature industriali, perché, mentre con il decreto ministeriale del 1948 erano comprese quelle con 5 dipendenti o con 3 dipendenti, con la legge n. 860 il principio dell'azienda artigianale si estende a quelle con 10 e rispettivamente 5 dipendenti.

Si tratta perciò proprio di un atto di giustizia, anche nell'interesse dell'artigianato, ma non delle ditte artigiane con un gran numero di dipendenti, bensì delle ditte più modeste.

Ho cercato di calcolare, in via approssimativa, quale maggiore onere potrebbe derivare alla Cassa assegni familiari dalla norma per cui l'identificazione dell'azienda artigiana avverrà sulla base della legge n. 860. Ho fatto un calcolo, per cui circa 20 mila ditte in più verrebbero considerate artigiane; poiché le ditte oggi iscritte al settore dell'artigianato della Cassa assegni familiari sono 10 mila 633, risulta che dovrebbero arrivare a 30 mila con una media di 5 dipendenti. Quindi per 150 mila dipendenti da ditte artigiane i contributi dovuti alla Cassa assegni familiari dovranno essere calcolati con i massimali previsti per il settore dell'artigianato, anziché industriale.

La differenza del massimale tra i due settori è di cinquecento lire (da 2.500 a 2.000). Supponendo che tutti i dipendenti siano al di sopra di questo massimale, e tenendo conto della norma che prevede un certo abbattimento della retribuzione, possiamo valutare a ottocento lire al giorno la differenza per il passaggio dal settore industriale a quello artigianale; per 300 giorni all'anno, avremo una diminuzione del monte salari di 36 miliardi.

Sulla base dell'aliquota del 17,50, si può prevedere un'entrata inferiore dai 5 miliardi e 800 milioni, ai 6 miliardi e 200 milioni.

Ho voluto precisare questo perché resti agli atti che l'emendamento che abbiamo proposto rappresenta un atto di giustizia nei confronti dell'artigianato più modesto, e senza un onere di rilievo; non si venga poi a parlare di decine di miliardi.

CRUCIANI. Debbo dichiarare che, giunti alla conclusione di questo dibattito, restano ferme e valide le dichiarazioni fatte dall'onorevole Roberti in apertura di discussione generale. Restano valide a proposito della mancata consultazione dei sindacati, quando in passato – su questo argomento – si era sempre tentato di raggiungere un accordo in sede sindacale. È valida l'affermazione dell'onorevole Roberti che ormai i sindacati non riconosciuti vengono consultati in modo episodico soltanto quando ce n'è bisogno. È valido quanto ha detto l'onorevole Roberti in riferimento all'accordo del 4 giugno 1965, che cioè tutti gli impegni presi dal Governo in quella sede non sono stati considerati. È valido il giudizio dell'onorevole Roberti sull'abolizione dei massimali.

Avevamo avuto l'impressione che, dopo le critiche unanimemente espresse, da parte del Governo si tentasse di andare incontro a determinate esigenze, e la modifica all'articolo 1, relativamente alla proroga portata al 31 marzo 1966, ne era un indice; inoltre il Governo si impegnava a presentare, entro quella data, un provvedimento che prevedesse l'abolizione dei massimali, sia pure gradualmente.

Erano queste premesse che ci sembravano positive, come ci sembrava positiva l'accettazione dell'emendamento con cui è stata soppressa la disposizione che consentiva anticipazioni a favore della Gescal.

Putroppo la decisione presa questa mattina relativamente all'articolo aggiuntivo e alla nostra proposta di legge relativa all'applicazione della scala mobile agli assegni familiari, non ci lascia più dubbi. Sarebbe stato questo l'uni-

co atto veramente positivo tra le varie norme di questo disegno di legge.

Per tutti questi motivi votiamo contro il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonché proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati » (*Urgenza*) (2410).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 17
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2410, risultano assorbite le proposte di legge Alesi n. 2216 e Roberti e Cruciani n. 1096 che saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giuletta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Quintieri, Rossinovich, Sacchi, Scalia, Servadei, Sulotto, Storti Bruno, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI